

STATUTO MAREAPERTO-ONLUS

L'assemblea straordinaria della associazione non riconosciuta MareAperto-Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), riunita in data 16 aprile 2016, in sede di seconda rituale convocazione, ha deliberato, in presenza del numero legale e della maggioranza prescritta ex art.21c.c., la modifica dello Statuto registrato in data 19 marzo 2001 presso l'Ufficio delle Entrate Roma I al numero 3/005226.

Pertanto lo Statuto è ora il seguente:

TITOLO I

Denominazione e sede

ART.1 - Denominazione.

E' costituita a tempo illimitato l'associazione non riconosciuta MareAperto-Onlus.

Essa è apartitica, indipendente, a carattere democratico, aconfessionale e senza fini di lucro. Non è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

ART.2 - Sede.

L'associazione ha sede legale presso il Centro Socio-culturale Garbatella, Via Caffaro 10, Roma.

Il Consiglio direttivo può trasferire la sede nell'ambito delle Regione.

TITOLO II

Oggetto e scopo

ART.3 - Oggetto e scopo.

Secondo quanto previsto dall'art.10 del d.lgs. n.460/97, l' associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali operando nei settori dello sport dilettantistico e delle attività ludico-motorie, della formazione, della tutela dei diritti civili e della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

A tal fine l'associazione, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, patrocina, promuove, organizza, gestisce per conto proprio o altrui, direttamente o tramite altri, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, servizi per:

- Promuovere la conoscenza del mare, della vela e delle attività nautiche in genere
- Sviluppare attività terapeutiche e ricreative attraverso la vela, per la realizzazione di attività di integrazione rivolte alle aree del disagio sociale.
- Promuovere e coordinare lo sviluppo degli sport acquatici per disabili, privilegiando le attività veliche.
- Produrre programmi di formazione per disabili ed operatori sociali
- Stimolare la ricerca di nuovi ausili tecnici ed equipaggiamenti che favoriscano l'accesso, i movimenti, l'autonomia dei disabili a bordo.
- Promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra organismi che esplicano attività similari.
- Promuovere lo sviluppo socio-culturale dell'Associazione attraverso gli organismi a carattere locale, stabili o temporanei.
- Provvedere a diffondere esperienze, studi, iniziative, a livello locale, nazionale ed internazionale e a realizzare come associazione privata anche interventi a carattere socio-assistenziale, richiedendo, ove possibile, il contributo, previsto dalle leggi, dello Stato, Enti Locali ed organismi privati.

ART. 4 - Modalità operative.

L'Associazione si avvale, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche di lavoro su base volontaria e comunque non retribuito, espletato da tutti coloro che intendono sostenere le iniziative, i programmi, gli scopi dell'Associazione.

Nel rispetto e nei limiti di cui all'art.10, comma 5 del d.lgs. 460/97 l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse o finalizzate a migliorare l'efficienza della propria organizzazione.

TITOLO III **I Soci**

ART.5 - Definizione

Sono soci tutti coloro che aderiscono all' Associazione a tempo indeterminato e tramite pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) **SOCI FONDATAORI:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di elettorato passivo ed attivo
- b) **SOCI ORDINARI:** coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di elettorato passivo ed attivo. La loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- c) **SOCI ONORARI:** coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per meriti professionali, culturali o artistici. Sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo pur godendo dei diritti degli altri soci.
- d) **SOCI SOSTENITORI:** coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, offrono un volontario contributo economico. Non hanno il diritto di elettorato passivo ed attivo.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci.

Ogni socio ha il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie e della legge, adottando un comportamento corretto nelle relazioni interne e con i terzi.

Il socio ha il dovere di corrispondere la quota annuale. Quanto corrisposto non è mai ripetibile, neppure in caso di recesso od esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*.

Il socio ha il diritto di effettuare versamenti ulteriori alla quota, a titolo di donazione. Tali versamenti seguono il regime di irripetibilità della quota.

Il nome e le altre notizie riguardanti il socio sono riservate. Il Consiglio Direttivo può comunicarle a persone od enti che ne facciano richiesta scritta per motivi di interesse generale od individuale, soltanto se il socio ha sottoscritto l'apposita autorizzazione in calce alla domanda di ammissione. In caso contrario i dati concorreranno unicamente alla formazione di aggregati statistici non nominativi.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto di voto nell' assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

I soci rispondono personalmente, sotto il profilo civile e penale, delle dichiarazioni rese in occasioni pubbliche o tramite altri mezzi di comunicazione, se non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Modalità di adesione.

Chi intende aderire all' Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità associative e di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti eventuali.

Il Consiglio deve provvedere all'accoglimento delle domande entro 60 giorni. In mancanza di provvedimento di accoglimento la domanda è considerata respinta. Non esiste obbligo di motivare il diniego.

L'Associazione assicura, ove obbligatoriamente previsto, i propri soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART.8 - Recesso ed esclusione.

Ogni socio può esercitare il diritto di recesso a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la comunicazione ha efficacia allo scadere dell'anno in corso se è presentata entro il 30 settembre.

Oltre che per causa di morte, viene considerato recedente chi non avesse versato la quota annuale entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote né costituisce alcun diritto sul patrimonio sociale.

In presenza di gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. La delibera ha efficacia dopo 30 giorni dalla notifica ed è appellabile, con sospensione dell'efficacia, nel medesimo termine. L'appello deve essere proposto in sede arbitrale ex art.20 del presente Statuto.

TITOLO IV Organi dell'Associazione

ART. 9 - Elenco degli organi.

Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea generale dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

ART. 10 - Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, secondo il dispositivo dell'art.20 cc.

Suoi compiti sono:

- a) nominare il Consiglio Direttivo.
- b) approvare i bilanci finanziari e le proposte del Consiglio Direttivo
- c) redigere e discutere il regolamento interno dell'Assemblea dei soci
- d) proporre ed approvare programmi ed attività dell'Associazione

ART.11 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può essere convocata da $\frac{1}{4}$ dei soci o dai $\frac{3}{5}$ del Consiglio Direttivo. La convocazione deve esser notificata al domicilio dei soci entro 15 giorni prima della data fissata.

Suoi compiti sono:

- a) deliberare modifiche dello Statuto
- b) deliberare lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione e provvedere alla conseguente nomina dei liquidatori e alla determinazione delle modalità di scioglimento ex art.18 del presente Statuto.

ART.12 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto da 5 soci e dura in carica due anni. Viene convocato almeno ogni sei mesi dal Presidente o dai $\frac{3}{5}$ dei Consiglieri.

ART.13 Compiti.

Sono di pertinenza del Consiglio tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia devoluti, per legge o per statuto, all'Assemblea.

In particolare:

- a) elegge Presidente e Vice Presidente, tra i suoi componenti.
- b) nomina Segretario e Tesoriere, anche al di fuori dei suoi componenti.
- c) compila bilancio preventivo e consuntivo annuale entro il 30 aprile.
- d) sottopone all'assemblea eventuale regolamento per la programmazione e lo sviluppo dell'Associazione.

Tutti i componenti prestano la propria opera gratuitamente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 - Presidenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. In sua assenza le competenze sono devolute al Vice Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni.

ART. 15 - Segreteria e Tesoreria.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica due anni.

TITOLO V

Patrimonio ed entrate

ART.16 Definizione dei mezzi finanziari.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: quote associative; offerte volontarie e contributi di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società o Istituti, persone fisiche; entrate dovute alle attività connesse; eventuali altre entrate.

ART.17 Bilanci.

I bilanci sono redatti dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto ex art.13 c.2 lett. c del presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Le modalità di formazione del bilancio prevedono i seguenti obblighi fondamentali:

- a) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione in attività istituzionali o direttamente connesse.
- b) divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, eccettuata la distribuzione imposta per legge od operata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamenti fanno parte della stessa unitaria struttura.
- c) divieto di cedere beni od erogare prestazioni a condizione di favore, in ragione della loro qualità, a soggetti che operino nell'Associazione o effettuino a favore della stessa erogazioni liberali, e ai loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado e alle società da essi controllate o con essi collegate anche indirettamente.
- d) divieto di corrispondere, a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso di sconto ufficiale.

TITOLO VI

Scioglimento

ART.18 - Scioglimento.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, che ne determina le modalità ex art. 30 cc. e artt. 11 e 21 disp. att. cc.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori . Al termine della liquidazione vige l'obbligo di devolvere i beni rimasti ad altra ONLUS, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c. 10, l. 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

Affiliazione e legge applicabile

ART. 19- Affiliazione.

MareAperto-Onlus può richiedere l'affiliazione ad altri enti di promozione sportiva e sociale per il migliore perseguimento dei propri fini statutari.

ART. 20- Legge applicabile e foro.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, secondo l'arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento agli artt. 36-37-38 cc. e al Codice Civile in generale nonché al D.Lgs. 460/97 e ad ogni altra disposizione di legge in materia di ONLUS.

Roma, 16 aprile 2016

Il Presidente
(Sig. Giorgio D'Orazi)